

Gazzetta ufficiale L 396 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

25 novembre 2020

Sommario

I Atti legislativi

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva (UE) 2020/1756 del Consiglio, del 20 novembre 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord** 1

II Atti non legislativi

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2020/1757 del Consiglio, del 19 novembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dello zucchero in merito all'adesione del Regno Unito all'accordo internazionale sullo zucchero del 1992** 3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2020/1756 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2020

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 31 gennaio 2020 sulla base dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»). L'accordo di recesso prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di imposta sul valore aggiunto («IVA») continuano ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. Dopo tale periodo di transizione, le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di IVA non si applicheranno più al Regno Unito e nel Regno Unito.
- (2) Tuttavia, in conformità dell'articolo 8 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo»), che è parte integrante dell'accordo di recesso, le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di IVA elencate nell'allegato 3 del protocollo relative alle merci continueranno ad applicarsi nell'Irlanda del Nord ⁽³⁾ dopo il periodo di transizione, in modo tale da evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord.
- (3) Di conseguenza, i soggetti passivi e alcuni enti non soggetti passivi saranno soggetti a disposizioni del diritto dell'Unione in materia di IVA per le operazioni in beni nell'Irlanda del Nord, mentre saranno soggetti a disposizioni della normativa del Regno Unito sull'IVA per tutte le altre operazioni nel Regno Unito, anche nei confronti dell'Irlanda del Nord.
- (4) Ai fini dell'adeguato funzionamento del sistema IVA dell'Unione, è essenziale che sia attribuito un numero di identificazione IVA distinto a ogni soggetto passivo che effettua cessioni di beni nell'Irlanda del Nord e a ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettui acquisti intracomunitari di beni di cui all'articolo 214, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, o a ogni soggetto passivo ai fini dell'uso dei regimi speciali facoltativi per i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni.

⁽¹⁾ Parere dell'11 novembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 29 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Fatto salvo il consenso democratico in Irlanda del Nord sulla proroga dell'applicazione degli articoli da 5 a 10 di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del protocollo.

⁽⁴⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

- (5) Pertanto è opportuno che siano introdotti nell'Irlanda del Nord numeri di identificazione IVA distinti con un prefisso specifico per distinguere tra i soggetti passivi e gli enti non soggetti passivi le cui operazioni relative a beni che si trovano in Irlanda del Nord sono soggette a disposizioni del diritto dell'Unione in materia di IVA, da un lato, e le persone che effettuano altre operazioni per le quali sono identificate ai fini dell'IVA nel Regno Unito, dall'altro.
- (6) Di norma, i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell'Unione sono basati sul codice ISO 3166 - alfa 2 - con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui è stato attribuito. L'Irlanda del Nord non ha un codice specifico nell'ambito di tale sistema, ma l'ISO prevede la possibilità di usare codici «X» per i territori che non hanno un codice specifico. Di conseguenza è opportuno proporre il codice «XI» per l'Irlanda del Nord.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 215 della direttiva 2006/112/CE è aggiunto il comma seguente:

«Per l'Irlanda del Nord è utilizzato il prefisso "XI"».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/1757 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dello zucchero in merito all'adesione del Regno Unito all'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 («accordo») è stato concluso dall'Unione con la decisione 92/580/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993. L'accordo è stato concluso inizialmente per un periodo di tre anni.
- (2) A norma dell'articolo 45, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio internazionale dello zucchero può prorogare l'accordo per periodi successivi ogni volta non superiori a due anni. Dalla sua conclusione, l'accordo è stato regolarmente prorogato per periodi successivi di due anni. L'accordo, che è stato prorogato da ultimo il 10 luglio 2019, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021.
- (3) L'articolo 41 dell'accordo stabilisce che i governi di tutti gli Stati possono aderire all'accordo alle condizioni stabilite dal consiglio internazionale dello zucchero.
- (4) Il 2 ottobre 2020 il Regno Unito ha chiesto formalmente di aderire all'accordo a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (5) Nel corso della 57ª sessione del consiglio internazionale dello zucchero, che si terrà il 27 novembre 2020, il consiglio internazionale dello zucchero fisserà le condizioni per l'adesione del Regno Unito all'accordo.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio internazionale dello zucchero.
- (7) Il Regno Unito è uno dei principali produttori di zucchero. È nell'interesse dell'Unione approvare l'adesione del Regno Unito all'accordo.
- (8) L'adesione del Regno Unito all'accordo dovrebbe avere effetto solo dopo la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽²⁾. L'accordo non dovrebbe essere applicato in via provvisoria al Regno Unito prima della fine di tale periodo,

⁽¹⁾ Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 57^a sessione del consiglio internazionale dello zucchero del 27 novembre 2020 è di approvare l'adesione del Regno Unito all'accordo internazionale sullo zucchero del 1992, a condizione che l'adesione non prenda effetto e l'accordo non sia applicato in via provvisoria al Regno Unito prima della scadenza del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT